

Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

### Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CE) n. 405/2003 del Consiglio, del 27 febbraio 2003, relativo al controllo comunitario delle importazioni di carbon fossile originario di paesi terzi <sup>(1)</sup>** ..... 1
- Regolamento (CE) n. 406/2003 della Commissione, del 5 marzo 2003, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli ..... 4
- ★ **Regolamento (CE) n. 407/2003 della Commissione, del 4 marzo 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 1314/2002 per quanto riguarda i trasferimenti autorizzati tra i limiti quantitativi per i prodotti tessili e dell'abbigliamento originari della Repubblica indiana** ..... 6
- ★ **Regolamento (CE) n. 408/2003 della Commissione, del 5 marzo 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 1148/2001 sui controlli di conformità alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi** ..... 8
- ★ **Regolamento (CE) n. 409/2003 della Commissione, del 5 marzo 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 2879/2000 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2702/1999 del Consiglio relativo ad azioni d'informazione di promozione dei prodotti agricoli nei paesi terzi** ..... 14
- Regolamento (CE) n. 410/2003 della Commissione, del 5 marzo 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 953/2002 e che porta a 58 081 tonnellate il quantitativo globale oggetto della gara permanente per l'esportazione di orzo detenuto dall'organismo d'intervento belga ..... 16
- ★ **Regolamento (CE) n. 411/2003 della Commissione, del 5 marzo 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 805/1999 che fissa talune misure d'applicazione del regolamento (CE) n. 718/1999 del Consiglio relativo ad una politica di regolazione delle capacità delle flotte comunitarie della navigazione interna, al fine di promuovere il trasporto per via navigabile** ..... 18
- Regolamento (CE) n. 412/2003 della Commissione, del 5 marzo 2003, che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero ..... 19
- Regolamento (CE) n. 413/2003 della Commissione, del 5 marzo 2003, che fissa i dazi all'importazione nel settore del riso ..... 21

<sup>(1)</sup> Testo rilevante ai fini del SEE

1

(segue)

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale, articolo 2, comma 20/C, legge 662/96 — Milano.

- \* **Regolamento (CE) n. 414/2003 della Commissione, del 5 marzo 2003, recante quindicesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001** ..... 24
- 

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

**Consiglio**

- \* **Informazione relativa all'entrata in vigore dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e l'Ucraina** ..... 26
- 

**Rettifiche**

- \* **Rettifica del regolamento (CE) n. 43/2003 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità e applicazione dei regolamenti (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001 e (CE) n. 1454/2001 del Consiglio per quanto riguarda gli aiuti a favore delle produzioni locali di prodotti vegetali nelle regioni ultraperiferiche dell'Unione (GU L 7 dell'11.1.2003)** ..... 27

Rettifica del regolamento (CE) n. 266/2003 della Commissione, del 13 febbraio 2003, relativo alla sospensione della pesca della limanda da parte delle navi battenti bandiera di uno Stato membro (GU L 41 del 14.2.2003) ..... 27

## I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CE) N. 405/2003 DEL CONSIGLIO**  
**del 27 febbraio 2003**  
**relativo al controllo comunitario delle importazioni di carbon fossile originario di paesi terzi**  
(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 284,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) La Comunità è diventata sempre più dipendente dall'approvvigionamento esterno di fonti di energia primaria. Secondo il Libro verde «Verso una strategia europea di sicurezza dell'approvvigionamento energetico», adottato dalla Commissione il 29 novembre 2000, il 50 % del fabbisogno energetico della Comunità è attualmente coperto da importazioni e questa percentuale sfiorerà il 70 % entro il 2030 se la tendenza attuale continuerà.
- (2) La diversificazione dei fornitori e delle fonti energetiche è un fattore importante per la sicurezza dell'approvvigionamento energetico. È quindi essenziale che la Comunità disponga di un sistema di sorveglianza delle importazioni di carbon fossile originario di paesi terzi.
- (3) Il trattato CECA e le disposizioni adottate per la sua applicazione, in particolare la decisione 77/707/CECA dei rappresentanti dei governi degli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, riuniti in sede di Consiglio, del 7 novembre 1977, su una sorveglianza comunitaria delle importazioni di carbon fossile originario di paesi terzi<sup>(1)</sup>, hanno cessato di produrre effetti il 23 luglio 2002.
- (4) Anche la decisione n. 341/94/CECA della Commissione, dell'8 febbraio 1994, recante applicazione della decisione n. 3632/93/CECA relativa al regime comunitario degli interventi degli Stati membri a favore dell'industria carboniera<sup>(2)</sup>, che permette alla Commissione di determinare il prezzo del carbone in provenienza dai paesi terzi destinato all'approvvigionamento degli altiforni e raccogliere in questo quadro le informazioni essenziali riguardanti gli acquisti di carbone, carbone da coke o coke in provenienza dai paesi terzi, è scaduta il 23 luglio 2002.
- (5) L'informazione sui prezzi indicativi del carbone proveniente da paesi terzi destinato alla produzione di elettricità e del carbone destinato alla siderurgia è necessaria per il corretto funzionamento del mercato interno, in particolare per il controllo degli aiuti di Stato accordati all'industria carboniera comunitaria.
- (6) È di conseguenza necessario instaurare una procedura comunitaria di informazione e consultazione sui costi dell'approvvigionamento esterno di carbon fossile e sui prezzi indicativi del carbone importato destinato alla produzione di elettricità e del carbone destinato alla siderurgia.
- (7) Questa procedura esige l'esame, ad intervalli regolari, di alcune informazioni provenienti dagli Stati membri relative ai costi di approvvigionamento esterno di carbone e ai prezzi del carbone proveniente da paesi terzi destinato alla produzione di elettricità e alla siderurgia, in forma aggregata. Le informazioni raccolte devono consentire di comparare l'evoluzione dei costi e dei prezzi all'importazione di carbone praticati nella Comunità.
- (8) Conformemente alla pratica attuale, gli Stati membri dovrebbero continuare a comunicare alla Commissione i prezzi del carbone proveniente da paesi terzi. Gli Stati membri possono mantenere il loro sistema attuale o creare nuove procedure per la raccolta dei dati.
- (9) Le informazioni raccolte e i risultati delle analisi effettuate dalla Commissione devono essere oggetto, a livello comunitario, di una pubblicazione destinata a garantire la trasparenza del mercato senza tuttavia consentire la ricostituzione delle indicazioni su importazioni o singole imprese e di una consultazione tra gli Stati membri e la Commissione.
- (10) La Commissione, se constata anomalie o incoerenze nelle cifre che le sono comunicate, deve potere ottenere altre informazioni da parte dello Stato membro interessato.
- (11) Per orientare, in funzione dei compiti assegnati alla Comunità, l'azione di tutti gli interessati e per determinare la propria azione, alle condizioni previste nel trattato, la Commissione effettua uno studio permanente dell'evoluzione dei mercati dei combustibili solidi e delle tendenze dei prezzi.

<sup>(1)</sup> GU L 292 del 16.11.1977, pag. 11. Decisione modificata dalla decisione 85/161/CECA (GU L 63 del 2.3.1985, pag. 20).

<sup>(2)</sup> GU L 49 del 19.2.1994, pag. 1.

- (12) La Commissione deve pubblicare gli studi e le informazioni raccolte nell'ambito del presente regolamento senza tuttavia permettere la ricostituzione delle indicazioni su importazioni o singole imprese. È necessario che essa precisi le modalità delle comunicazioni da effettuare.
- (13) Il presente regolamento dovrebbe essere applicato retroattivamente a partire dalla scadenza del trattato CECA per garantire di trarre pieno vantaggio dalle disposizioni in esso contenute,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

Il presente regolamento istituisce un sistema di controllo delle importazioni di carbon fossile originario di paesi terzi.

#### Articolo 2

Gli Stati membri comunicano alla Commissione le informazioni relative alle importazioni di carbon fossile e ai prezzi all'importazione di prodotti carboniferi destinati alla produzione di elettricità e alla siderurgia della Comunità.

Queste informazioni derivano dall'aggregazione dei dati ricevuti a norma dell'articolo 4 e sono presentate in modo da fornire un'immagine il più fedele possibile del mercato carbonifero della Comunità.

#### Articolo 3

Ai fini del presente regolamento, si intende per:

- a) «importazioni di carbone»: ogni quantità di prodotti carboniferi originari di paesi terzi che penetra nel territorio doganale della Comunità, destinata a fini diversi dal transito e per la produzione di elettricità o l'alimentazione dei forni da coke di uno Stato membro;
- b) «prezzo all'importazione»: il prezzo franco frontiera dei prodotti carboniferi che penetrano nel territorio doganale della Comunità, riferiti alla tonnellata equivalente carbone (tec) per il carbone destinato alle centrali termiche e ad una qualità standard per il carbone destinato ai forni da coke.

#### Articolo 4

Ogni persona o impresa che effettua un'importazione in provenienza da un paese terzo di uno dei prodotti carboniferi di cui all'articolo 5 è tenuta a comunicare allo Stato membro nel quale è stabilita la persona o l'impresa gli elementi che caratterizzano questa importazione.

Ogni importazione frazionata in più lotti per motivi di trasporto deve essere considerata come un'importazione unica se essa è effettuata ad un solo e unico prezzo.

Se un'importazione di uno stesso prodotto è dichiarata essere frazionata in più lotti corrispondenti a prezzi diversi, ciascun lotto è oggetto di una dichiarazione separata.

#### Articolo 5

1. Gli elementi che caratterizzano ogni importazione di prodotti carboniferi in uno Stato membro devono contenere:

- la designazione del prodotto carbonifero;
- la quantità espressa in tonnellate metriche e inoltre per il carbone da vapore la media del basso potere calorifico;
- per il carbone destinato alla produzione di coke di cui al paragrafo 2, lettera b): ceneri, tenore di acqua, materie volatili e tenore di zolfo;
- il prezzo effettivamente pagato.

2. L'elenco dei prodotti carboniferi da comunicare è il seguente:

- carbone per la produzione di elettricità o per la produzione combinata di elettricità e calore;
- carbone per la produzione di coke per l'approvvigionamento degli altiforni siderurgici.

3. Gli Stati membri possono chiedere ai loro uffici di dogana le informazioni necessarie per adempiere agli obblighi che derivano dal presente regolamento.

#### Articolo 6

Le informazioni che gli Stati membri sono tenuti a comunicare alla Commissione a norma dell'articolo 2 sono trasmesse entro due mesi a decorrere dalla fine di ciascun periodo non superiore a sei mesi. Queste informazioni risultano, per ciascun tipo di prodotto carbonifero, dall'aggregazione dei dati che gli Stati membri ricevono dalle persone o dalle imprese. Per ciascuno dei prodotti carboniferi le informazioni comprendono:

- i quantitativi e gli elementi caratteristici ai fini dell'armonizzazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere b) e c);
- i prezzi all'importazione.

#### Articolo 7

La Commissione, sulla base delle informazioni raccolte in applicazione del presente regolamento, pubblica in forma appropriata:

- ogni semestre, i prezzi, aggregati a livello comunitario, dell'insieme delle importazioni di carbone destinato alla produzione di elettricità o alla produzione combinata di elettricità e calore, al netto dei dazi e delle tasse;
- ogni semestre, i prezzi, aggregati a livello comunitario, dell'insieme delle importazioni di carbone destinato alla produzione di coke per gli altiforni al netto dei dazi e delle tasse;
- nel corso del primo trimestre di ogni anno, una relazione sul mercato dei combustibili solidi nella Comunità concernente l'anno precedente e una prospettiva del mercato per l'anno in corso.

*Articolo 8*

Gli Stati membri e la Commissione si consultano ad intervalli regolari su richiesta di uno Stato membro o per iniziativa della Commissione. Le consultazioni concernono in particolare le comunicazioni di cui all'articolo 6 e all'articolo 7.

Sono organizzate consultazioni con organizzazioni internazionali e con paesi terzi che hanno istituito meccanismi di informazioni simili.

*Articolo 9*

Tutte le informazioni ricevute dalla Commissione in applicazione del presente regolamento sono soggette alle disposizioni stabilite dal regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione <sup>(1)</sup>.

Gli Stati membri possono evitare di fornire dettagli relativi a imprese individuali.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 27 febbraio 2003.

*Articolo 10*

Se la Commissione constata, nelle informazioni che le sono comunicate dagli Stati membri, l'esistenza di anomalie o di incoerenze, può chiedere agli Stati membri di fornire precisazioni sui metodi di calcolo o di valutazione sui quali si fondano le informazioni aggregate.

*Articolo 11*

La Commissione adotta le disposizioni di applicazione del presente regolamento relativamente a forma, tenore e qualsiasi altra caratteristica delle comunicazioni previste all'articolo 2.

*Articolo 12*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 24 luglio 2002 e cessa di produrre effetti il 31 dicembre 2010.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

M. CHRISOCHOÏDIS

---

<sup>(1)</sup> GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.

**REGOLAMENTO (CE) N. 406/2003 DELLA COMMISSIONE**  
**del 5 marzo 2003**  
**recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di**  
**entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 6 marzo 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 marzo 2003.

*Per la Commissione*

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

*Direttore generale dell'Agricoltura*

<sup>(1)</sup> GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

<sup>(2)</sup> GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17.

## ALLEGATO

**al regolamento della Commissione, del 5 marzo 2003, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi <sup>(1)</sup>	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	109,4
	204	76,2
	212	124,2
	624	138,6
	999	112,1
0707 00 05	052	76,4
	068	135,6
	204	82,8
	220	209,9
	628	151,4
0709 10 00	999	131,2
	220	101,1
	999	101,1
0709 90 70	052	106,1
	204	134,3
	999	120,2
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50	052	71,6
	204	44,1
	212	56,4
	220	38,0
	624	60,0
0805 50 10	999	54,0
	052	58,6
	600	60,8
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	999	59,7
	039	115,6
	388	105,0
	400	88,8
	404	96,6
	512	85,8
	524	75,1
	528	92,5
	720	101,4
	728	107,5
999	96,5	
0808 20 50	388	76,3
	400	105,7
	512	64,7
	528	66,9
	720	58,6
	999	74,4

<sup>(1)</sup> Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

**REGOLAMENTO (CE) N. 407/2003 DELLA COMMISSIONE  
del 4 marzo 2003**

**che modifica il regolamento (CE) n. 1314/2002 per quanto riguarda i trasferimenti autorizzati tra i limiti quantitativi per i prodotti tessili e dell'abbigliamento originari della Repubblica indiana**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 138/2003 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 7,

considerando quanto segue:

- (1) Il paragrafo 6 del memorandum d'intesa tra la Comunità europea e la Repubblica indiana riguardante accordi nel settore dell'accesso al mercato dei prodotti tessili, siglato il 31 dicembre 1994 e approvato con la decisione 96/386/CE del Consiglio <sup>(3)</sup>, prevede che debbano essere considerate favorevolmente determinate richieste presentate dall'India per ottenere una «flessibilità straordinaria» nella fissazione dei contingenti per questi prodotti.
- (2) Con il regolamento (CE) n. 1314/2002 <sup>(4)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 2253/2002 <sup>(5)</sup>, la Commissione ha accolto una richiesta in tal senso della Repubblica indiana del 17 maggio 2002.
- (3) Il 7 novembre 2002 la Repubblica indiana ha presentato una richiesta riveduta di modifica dei trasferimenti autorizzati dal regolamento (CE) n. 1314/2002. La Commissione ha accolto tale richiesta con il regolamento (CE) n. 2253/2002.
- (4) In data 7 febbraio 2003 la Repubblica indiana ha presentato una versione riveduta della richiesta di modifica dei trasferimenti autorizzati dal regolamento (CE) n. 2253/2002, che trasforma un trasferimento di 718 448 kg a favore della categoria 1 in un trasferimen-

to di 508 448 kg a favore della categoria 8 e un trasferimento di 210 000 kg a favore della categoria 5. Per ragioni di chiarezza è opportuno fornire una versione consolidata della flessibilità straordinaria concessa.

- (5) I trasferimenti, così modificati, richiesti dalla Repubblica indiana si applicano al contingente per l'anno 2002. Essi rientrano nei limiti stabiliti dalle disposizioni sulla flessibilità del regolamento (CEE) n. 3030/93.
- (6) È pertanto opportuno accogliere la richiesta nella versione riveduta. Il regolamento (CE) n. 1314/2002 deve essere modificato di conseguenza.
- (7) È auspicabile che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione, così da consentire agli operatori di beneficiarne il più rapidamente possibile.
- (8) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei tessili istituito dall'articolo 17 del regolamento (CE) n. 3030/93,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato al regolamento (CE) n. 1314/2002 è sostituito dal testo figurante in allegato al presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 marzo 2003.

*Per la Commissione*

Pascal LAMY

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 275 dell'8.11.1993, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 23 del 28.1.2003, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 153 del 27.6.1996, pag. 47.

<sup>(4)</sup> GU L 192 del 20.7.2002, pag. 22.

<sup>(5)</sup> GU L 343 del 18.12.2002, pag. 11.



## ALLEGATO

664 INDIA				ADEGUAMENTO					
Gruppo	Categoria	Unità	Limite 2002	Limite adeguato	Quantità in unità	Quantità in tonnellate	%	Flessibilità	Nuovo limite adeguato
«IA	1	kg	43 723 000	46 783 610	281 552	281 552	0,6	Trasferimento dalla categoria 3	47 065 162
IA	3	kg	33 347 000	34 019 980	- 7 500 000	- 7 500	- 22,5	Trasferimento alle categorie 1, 4, 5, 6, 7, 8	26 519 980
IB	4	pezzi	81 019 000	84 350 769	19 440 000	3 000	24,0	Trasferimento dalla categoria 3	103 790 769
IB	5	pezzi	44 334 000	45 608 334	3 216 300	710	7,3	Trasferimento dalla categoria 3	48 824 634
IB	6	pezzi	11 225 000	11 295 930	4 400 000	2 500	39,2	Trasferimento dalla categoria 3	15 695 930
IB	7	pezzi	71 078 000	71 196 071	2 775 000	500	3,9	Trasferimento dalla categoria 3	73 971 071
IB	8	pezzi	52 036 000	55 678 520	2 338 861	508 448	4,5	Trasferimento dalla categoria 3	58 017 381»

**REGOLAMENTO (CE) N. 408/2003 DELLA COMMISSIONE**  
**del 5 marzo 2003**

**che modifica il regolamento (CE) n. 1148/2001 sui controlli di conformità alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1148/2001 della Commissione <sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 2379/2001 <sup>(4)</sup>, reca modalità di applicazione dei controlli di conformità alle norme di commercializzazione per i prodotti destinati sia al consumo sul mercato interno che all'esportazione.
- (2) Occorre stabilire chiaramente che gli operatori che offrono sufficienti garanzie di conformità e beneficiano, di conseguenza, di disposizioni specifiche nella fase dell'esportazione non sono necessariamente quelli che hanno condizionato i prodotti. In effetti alcuni operatori che offrono tali garanzie, ad esempio i grossisti, compiono operazioni di rispedizione e di riesportazione, previo autocontrollo, senza disporre necessariamente degli impianti di imballaggio. D'altra parte, per motivi di chiarezza, nel caso in cui i servizi di controllo non abbiano proceduto essi stessi al controllo fisico delle merci, sul certificato rilasciato all'esportazione deve essere aggiunta una indicazione «autocontrollo».
- (3) È opportuno concentrare i controlli effettuati dagli Stati membri nella fase d'importazione sulle partite e sulle spedizioni che presentano rischi più elevati di non conformità alle norme di commercializzazione. A questo scopo è auspicabile che gli Stati membri stabiliscano i criteri per la valutazione di questi rischi nonché le modalità intese a rendere meno rigorosi i controlli quando detti rischi sono limitati. Al fine di armonizzazione le pratiche di controllo attuate nei diversi Stati membri, è opportuno che la Commissione stabilisca in proposito linee direttrici comuni.
- (4) Le partite scortate da certificati di conformità rilasciati da paesi terzi i cui controlli sono oggetto di un accordo conformemente al regolamento (CE) n. 1148/2001, presentano minori rischi di non conformità rispetto alle partite e alle spedizioni non scortate da tali certificati. La percentuale di partite e di spedizioni controllate deve essere quindi sensibilmente inferiore rispetto alle merci non scortate da un simile certificato. In tal caso occorre anche verificare che, data l'inferiore percentuale di controlli e i costi di controllo già generati nei paesi terzi

d'origine, gli eventuali diritti riscossi a tal fine dagli Stati membri siano inferiori a quelli riscossi nel quadro del regime generale dei controlli all'importazione e proporzionati ai controlli realizzati.

- (5) È opportuno prevedere disposizioni complementari nel caso in cui gli operatori desiderino rendere conforme la merce in uno Stato membro diverso da quello nel quale è stata constatata la non conformità della merce stessa, come pure nel caso in cui non sia più possibile rendere la merce conforme.
- (6) Le scorte di alcuni operatori contengono ancora numerosi imballaggi prestampati che risalgono ad una data anteriore al 1° gennaio 2002 e che riportano le indicazioni previste dal regolamento (CEE) n. 2251/92 della Commissione <sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 766/97 <sup>(6)</sup>. È opportuno prorogare di sei mesi il periodo durante il quale è ancora possibile utilizzare detti imballaggi.
- (7) I metodi di controllo previsti all'allegato IV del regolamento (CE) n. 1148/2001 devono essere aggiornati, segnatamente per tener conto delle pratiche specifiche applicabili alle frutta a guscio e dei metodi di controllo del grado di maturazione dei prodotti ortofrutticoli.
- (8) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1148/2001.
- (9) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli freschi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CE) n. 1148/2001 è modificato come segue:

- 1) il testo dell'articolo 5 è modificato come segue:
  - a) al paragrafo 1, il terzo comma è soppresso;
  - b) è aggiunto il seguente paragrafo 1 bis:  
«1 bis. Gli Stati membri possono applicare il regime di cui al secondo comma agli operatori che soddisfano le seguenti condizioni:
    - a) offrono sufficienti garanzie di conformità elevata e costante degli ortofrutticoli che essi commercializzano;
    - b) dispongono di addetti al controllo che hanno ricevuto una formazione riconosciuta dallo Stato membro;

<sup>(1)</sup> GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 7 dell'11.1.2003, pag. 64.

<sup>(3)</sup> GU L 156 del 13.6.2001, pag. 9.

<sup>(4)</sup> GU L 321 del 6.12.2001, pag. 15.

<sup>(5)</sup> GU L 219 del 4.8.1992, pag. 9.

<sup>(6)</sup> GU L 112 del 29.4.1997, pag. 10.

- c) si impegnano ad effettuare controlli di conformità delle merci da essi commercializzate;
- d) si impegnano a tenere un registro di tutte le operazioni di controllo eseguite.

Per detti operatori, gli Stati membri possono fissare, per ogni categoria di operatori e in base ad un'analisi dei rischi, una percentuale minima di spedizioni e di quantitativi che saranno sottoposti ad un controllo di conformità da parte dell'organismo di controllo competente per la fase dell'esportazione. Tale percentuale deve essere sufficiente a garantire il rispetto della normativa comunitaria. Qualora da questi controlli emergano irregolarità significative, gli organismi di controllo aumentano la percentuale delle spedizioni e dei quantitativi da controllare presso gli operatori di cui trattasi»;

- c) al paragrafo 2, è aggiunto il seguente comma:  
«Se, conformemente alle disposizioni di cui al paragrafo 1 bis, le partite oggetto del certificato di conformità non sono state sottoposte ad un controllo di conformità dall'organismo di controllo competente nella fase di esportazione, nella casella 13 (Osservazioni) del certificato deve figurare l'indicazione "Autocontrollato [articolo 5, paragrafo 1 bis, del regolamento (CE) n. 1148/2001]".»;
- 2) all'articolo 6, il testo del paragrafo 4 è sostituito dal seguente:  
«4. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, qualora per talune partite l'organismo di controllo competente per la fase dell'importazione ritenga che i rischi di non conformità siano limitati, esso può decidere di non effettuare il controllo su tali partite. In tal caso trasmette all'autorità doganale un'apposita dichiarazione provvista del proprio timbro, oppure informa in qualsiasi altra maniera tale autorità, che può allora procedere allo sdoganamento.  
Ai fini dell'applicazione del primo comma, l'organismo di controllo stabilisce preventivamente i criteri di valutazione dei rischi di non conformità e fissa, in base ad un'analisi dei rischi, per ciascun tipo d'importazione definito, le percentuali minime di spedizioni e di quantitativi che saranno sottoposti ad un controllo di conformità dall'organismo di controllo competente per la fase dell'importazione. In ogni caso, le percentuali fissate a norma del presente paragrafo devono essere sensibilmente superiori a quelle fissate a norma dell'articolo 7, paragrafo 5.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 marzo 2003.

4 bis. La Commissione elabora linee direttrici comuni al fine di rendere maggiormente uniforme l'applicazione del paragrafo 4 negli Stati membri. L'autorità di coordinamento comunica immediatamente alla Commissione le modalità di applicazione del presente paragrafo, compresi i criteri e le percentuali minime di cui al paragrafo 4, secondo comma, nonché ogni ulteriore modifica di dette modalità.»;

- 3) all'articolo 7, paragrafo 5, è aggiunto il seguente comma:  
«Se lo Stato membro percepisce un diritto inteso a coprire i costi derivanti dai controlli di conformità di cui al presente paragrafo, esso deve essere fissato ad un livello che rifletta la proporzione di spedizioni e di quantitativi controllati meno elevata per questi controlli rispetto a quelli indicati all'articolo 6.»;
- 4) all'articolo 9, paragrafo 3, sono aggiunti i seguenti commi:  
«Se un organismo di controllo accoglie la richiesta di un operatore di rendere conforme la merce in uno Stato membro diverso da quello nel quale è stato eseguito il controllo che ne ha accertato la non conformità, gli Stati membri interessati adottano i provvedimenti che ritengono necessari, segnatamente in materia di collaborazione reciproca, per verificare che la merce venga effettivamente resa conforme.  
Se la merce non può essere resa conforme, né essere destinata all'alimentazione animale, alla trasformazione industriale o a qualsiasi altra utilizzazione non alimentare, l'organismo di controllo può, se necessario, chiedere agli operatori di prendere misure adeguate allo scopo di garantire che i prodotti in questione non siano commercializzati.  
Gli operatori sono tenuti a comunicare le informazioni che gli Stati membri giudicano necessarie ai fini dell'applicazione del presente paragrafo.»;
- 5) all'articolo 11, paragrafo 2, la data del «31 dicembre 2002» è sostituita da quella del «30 giugno 2003»;
- 6) il testo dell'allegato IV è sostituito da quello che figura in allegato al presente regolamento.

#### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

## ALLEGATO

## «ALLEGATO IV

**Metodi di controllo di cui all'articolo 9, paragrafo 1**

NB: I metodi di controllo sotto riportati si basano sulle disposizioni contenute nella guida per l'applicazione del controllo della qualità degli ortofrutticoli freschi adottata dal gruppo di lavoro per la normalizzazione delle derrate deperibili e il miglioramento della qualità istituito presso la Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (CEE/ONU).

## 1. DEFINIZIONI

a) **Controllo di conformità**

Controllo eseguito da un controllore, conformemente alle disposizioni del presente regolamento, per verificare che le partite di ortofrutticoli siano conformi alle norme di commercializzazione istituite dal regolamento (CE) n. 2200/96.

Tale controllo include:

- se del caso, un controllo documentale e d'identità: controllo dei documenti o certificati che accompagnano la partita e/o dei registri di cui all'articolo 4, paragrafo 3, secondo comma, terzo trattino, e all'articolo 5, paragrafo 1 bis, lettera d), del regolamento (CE) n. 1148/2001, nonché della concordanza fra le merci e le indicazioni figuranti in tali documenti,
- un controllo fisico: controllo dei prodotti di una partita, per campionamento, allo scopo di verificare se la partita risponde a tutti i requisiti stabiliti dalla norma di commercializzazione, ivi comprese le disposizioni relative alla presentazione e alle indicazioni esterne dei colli e delle confezioni.

b) **Controllore**

Agente debitamente abilitato dall'organismo di controllo competente, in possesso di formazione idonea e permanente che gli consenta di eseguire operazioni di controllo della conformità.

c) **Spedizione**

Quantità di prodotto destinata ad essere commercializzata da uno stesso operatore, presente al momento del controllo ed identificata da un documento. La spedizione può essere composta da uno o più tipi di prodotti e può contenere una o più partite di ortofrutticoli freschi.

d) **Partita**

Quantità di prodotto presentata al controllo come avente le medesime caratteristiche per quanto riguarda:

- l'identità dell'imballatore e/o dello speditore,
- il paese di origine,
- la natura del prodotto,
- la categoria del prodotto,
- il calibro (se il prodotto è classificato in funzione del calibro),
- la varietà o il tipo commerciale (secondo le corrispondenti prescrizioni della norma),
- il tipo di condizionamento e la presentazione.

Tuttavia, se all'atto del controllo è difficile distinguere le partite e/o non è possibile presentare partite distinte, si potrà considerare che tutte le partite che compongono la spedizione costituiscono, in questo caso particolare, un'unica partita purché presentino caratteristiche uniformi quanto al tipo di prodotto, allo speditore, al paese di origine, alla categoria e, se sono previsti dalla norma, alla varietà o al tipo commerciale.

e) **Campionamento**

Prelievo temporaneo di una certa quantità di prodotto (denominata campione) all'atto di un controllo di conformità.

f) **Campione elementare**

Collo prelevato da una partita o, nel caso di un prodotto presentato alla rinfusa, quantità prelevata in un punto della partita.

**g) Campione globale**

Pluralità di campioni elementari rappresentativi della partita e prelevati in quantità sufficiente a consentire la valutazione della partita in funzione di tutti i criteri.

**h) Campione secondario**

Nel caso della frutta a guscio, un campione secondario è una quantità rappresentativa di prodotto prelevata su ogni campione elementare del campione globale, di peso compreso fra 300 g e 1 kg. Allorché il campione elementare contiene derrate preconfezionate, il campione secondario è costituito da un preimballaggio.

**i) Campione composito**

Nel caso della frutta a guscio, un campione composito è un miscuglio, del peso di almeno 3 kg, di tutti i campioni secondari di un campione globale. La frutta a guscio che compone il campione composito deve essere mescolata in modo omogeneo.

**j) Campione ridotto**

Quantità rappresentativa di prodotto prelevata da un campione globale e di volume sufficiente ai fini della valutazione della partita in funzione di alcuni criteri. Nel caso della frutta a guscio, il campione ridotto comprende almeno 100 unità provenienti dal campione composito. Da un campione globale possono essere prelevati più campioni ridotti.

**k) Collo**

Frazione di una partita resa individuale dall'imballaggio e suo contenuto. L'imballaggio del collo è concepito in modo da facilitare la movimentazione e il trasporto di un certo numero di imballaggi di vendita o di prodotti alla rinfusa o ordinati, al fine di evitare la loro manipolazione fisica e i danni connessi al trasporto. I container per il trasporto stradale, ferroviario, marittimo e aereo, nonché le palette, non sono considerati colli. In alcuni casi, un collo costituisce un imballaggio di vendita.

**l) Imballaggio di vendita**

Frazione di un collo resa individuale dall'imballaggio e suo contenuto. L'imballaggio di vendita è concepito in modo da costituire nel punto di vendita un'unità di vendita per l'utilizzatore finale o il consumatore. Tra gli imballaggi di vendita, i preimballaggi sono costituiti da imballaggi che ricoprono interamente o parzialmente il contenuto, in modo tale che quest'ultimo non possa essere cambiato senza provocare un'apertura o un modificazione dell'imballaggio.

**2. ESECUZIONE DEL CONTROLLO DI CONFORMITÀ****a) Osservazioni generali**

Il controllo fisico è eseguito mediante valutazione di un campione globale prelevato a caso in vari punti delle partite da controllare. In linea di massima il campione si presume rappresentativo della partita stessa.

**b) Identificazione delle partite e/o impressione globale sulla spedizione**

L'identificazione delle partite si basa sulle indicazioni esterne oppure su altri criteri quali le diciture stabilite conformemente alla direttiva 89/396/CEE del Consiglio<sup>(1)</sup>. Se la spedizione consta di più partite, il controllore ricava un'impressione generale della spedizione dai documenti di accompagnamento o dalle dichiarazioni. In base al controllo stabilisce quindi il grado di conformità delle partite con le indicazioni riportate su tali documenti.

Se i prodotti devono essere caricati su un mezzo di trasporto, le informazioni relative al mezzo di trasporto devono servire ad identificare la spedizione.

**c) Presentazione dei prodotti**

Il controllore designa i colli che intende esaminare, che gli devono quindi essere presentati dalla persona a tal fine incaricata o dal suo rappresentante. L'operazione consiste pertanto nella presentazione del campione globale.

Se sono necessari campioni ridotti o secondari, il controllore li preleva dal campione globale.

<sup>(1)</sup> GU L 186 del 30.6.1989, pag. 21.

d) **Controllo fisico**

- Valutazione del condizionamento e della presentazione in base a campioni elementari

Occorre verificare la conformità e la pulizia del condizionamento compresa quella dei materiali utilizzati per l'imballaggio, in funzione della loro conformità alle norme. Qualora siano ammessi solo certi tipi di condizionamento, il controllore ne verifica l'impiego effettivo.

- Verifica delle indicazioni esterne in base a campioni elementari

Innanzitutto occorre verificare se le indicazioni esterne dei prodotti sono conformi alle norme di commercializzazione. Nel corso dell'ispezione il controllore stabilisce se tali indicazioni sono corrette o se debbono invece essere modificate.

Gli ortofrutticoli confezionati individualmente in una pellicola di plastica non sono considerati prodotti alimentari preconfezionati ai sensi della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup> e non debbono necessariamente recare le indicazioni esterne previste dalle norme di commercializzazione. In questo caso, la pellicola di plastica può essere considerata una semplice protezione per prodotti delicati.

- Controllo della conformità dei prodotti grazie al campione globale o al campione composito e/o a campioni ridotti

Il controllore decide l'entità del campione globale in modo da poter effettuare la valutazione delle partite e sceglie a caso i colli da controllare o, per i prodotti alla rinfusa, i punti della partita in cui devono essere prelevati i campioni elementari.

I colli danneggiati non potranno far parte del campione globale, ma saranno messi da parte e sottoposti, se necessario, ad esame separato con relativo rapporto.

Qualora debba essere pronunciata una decisione di non conformità, il campionamento dovrà interessare almeno le quantità seguenti:

Prodotti condizionati	
Numero di colli compresi nella partita	Numero di colli da prelevare (campioni elementari)
Fino a 100	5
Da 101 a 300	7
Da 301 a 500	9
Da 501 a 1 000	10
Oltre 1 000	15 (minimo)
Prodotti alla rinfusa	
Massa della partita, in kg o numero di unità comprese nella partita	Massa dei campioni elementari in kg o numero di unità da prelevare
Fino a 200	10
Da 201 a 500	20
Da 501 a 1 000	30
Da 1 001 a 5 000	60
Oltre 5000	100 (minimo)

Nel caso di ortofrutticoli freschi voluminosi (oltre 2 kg al pezzo) alla rinfusa, i campioni elementari devono essere costituiti da almeno cinque pezzi. Se la partita consta di meno di 5 colli o è di peso inferiore a 10 kg, il controllo verte sulla totalità della partita.

Il controllore che a seguito di una verifica non sia in grado di prendere una decisione, può eseguire un nuovo controllo per determinare globalmente il risultato medio, in percentuale, dei due controlli.

La conformità a certi criteri relativi allo stato di sviluppo e/o di maturità o che implicano la presenza o l'assenza di difetti interni può essere verificata avvalendosi di campioni ridotti, soprattutto se le operazioni di controllo comportano la distruzione del prodotto. In tal caso, il volume dei campioni deve essere limitato alla quantità minima strettamente necessaria alla valutazione della partita. Qualora siano constatati o sospettati difetti interni, il volume del campione ridotto non può superare il 10 % del volume del campione globale inizialmente costituito per l'ispezione.

<sup>(1)</sup> GU L 109 del 6.5.2000, pag. 29.

**e) Controllo del prodotto**

Il prodotto da controllare è interamente ritirato dall'imballaggio. Il controllore può tuttavia decidere di non farlo nel caso della frutta a guscio o quando il tipo e la natura del condizionamento consentano di verificarne ugualmente il contenuto senza ritirare il prodotto dall'imballaggio. La verifica dell'omogeneità, delle caratteristiche minime, delle categorie di qualità e del calibro è effettuata in base a un campione globale, tranne nel caso della frutta a guscio in cui si ricorre al campione composito. Se il prodotto presenta dei difetti, il controllore determina la percentuale di prodotto non conforme alla norma in base al numero o al peso.

Per la verifica dei criteri relativi allo stato di sviluppo e/o maturità si può ricorrere a strumenti e metodi previsti a tal scopo nell'ambito delle norme di commercializzazione o conformemente a pratiche riconosciute.

**f) Rapporti sui risultati del controllo**

Se del caso sono rilasciati i documenti di cui all'articolo 9.

In caso di constatazione di non conformità, i motivi della stessa devono essere comunicati per iscritto all'operatore o al suo rappresentante. L'operatore o il suo rappresentante devono altresì essere informati della possibilità di rendere il prodotto conforme alla norma modificandone le indicazioni esterne.

Se il prodotto presenta dei difetti, la percentuale di prodotto ritenuto non conforme alla norma deve essere precisata.

**g) Riduzione del valore del prodotto in seguito al controllo di conformità**

Al termine del controllo, il campione globale è messo a disposizione dell'operatore o del suo rappresentante.

L'organismo di controllo non è tenuto a restituire gli elementi del campione globale distrutti durante il controllo.»

---

**REGOLAMENTO (CE) N. 409/2003 DELLA COMMISSIONE  
del 5 marzo 2003**

**che modifica il regolamento (CE) n. 2879/2000 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2702/1999 del Consiglio relativo ad azioni d'informazione di promozione dei prodotti agricoli nei paesi terzi**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2702/1999 del Consiglio, del 14 dicembre 1999 <sup>(1)</sup>, relativo ad azioni d'informazione e di promozione dei prodotti agricoli nei paesi terzi, in particolare gli articoli 5 e 11,

considerando quanto segue:

- (1) Ai fini della realizzazione delle azioni comprese nei programmi di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2702/1999, gli Stati membri, a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2879/2000 della Commissione <sup>(2)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1854/2002 <sup>(3)</sup>, comunicano alla Commissione i programmi e gli organismi di esecuzione entro il 30 aprile di ogni anno.
- (2) Considerata la scarsa utilizzazione delle risorse finanziarie disponibili previste dalle misure di sostegno alle azioni d'informazione e di promozione nei periodi di applicazione precedenti, occorre concedere agli organismi di cui trattasi la possibilità di presentare nuovi programmi d'azione due volte all'anno.
- (3) È necessario rivedere l'elenco dei mercati interessati per tener conto del prossimo allargamento dell'Unione. A motivo della data fissata per l'adozione dei programmi nel 2003 occorre in particolare eliminare da detto elenco i paesi la cui adesione è prevista per l'anno successivo.
- (4) È necessario rivedere l'elenco dei prodotti che possono beneficiare di azioni promozionali nei paesi terzi estendendolo al lino tessile, le cui azioni di promozione intraprese in passato sono state oggetto di una valutazione favorevole.

(5) Occorre di conseguenza modificare il regolamento (CE) n. 2879/2000.

(6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere emesso nella riunione congiunta dei comitati di gestione per la promozione dei prodotti agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CE) n. 2879/2000 è modificato come segue.

- 1) L'articolo 9 è modificato come segue:
  - a) al paragrafo 1, il testo della prima frase è sostituito dal seguente:  
«Gli Stati membri comunicano ogni anno alla Commissione, entro il 15 giugno e il 15 dicembre, l'elenco provvisorio dei programmi e degli organismi di esecuzione da essi selezionati nonché una copia di tali programmi.»
  - b) al paragrafo 3, primo comma, i termini «il 30 settembre» sono sostituiti dai termini «il 15 settembre e il 28 febbraio».
- 2) L'allegato è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 marzo 2003.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 327 del 21.12.1999, pag. 7.

<sup>(2)</sup> GU L 333 del 29.12.2000, pag. 63.

<sup>(3)</sup> GU L 280 del 18.10.2002, pag. 7.



ALLEGATO

«ALLEGATO

**Elenco dei mercati di paesi terzi nei quali possono essere realizzate le azioni promozionali**

- Svizzera
- Norvegia
- Romania
- Bulgaria
- Russia
- Giappone
- Cina
- Corea del Sud
- Sudest asiatico
- India
- Vicino e Medio Oriente
- Africa settentrionale
- Sudafrica (Repubblica)
- America settentrionale
- America latina
- Australia e Nuova Zelanda

**Elenco dei prodotti che possono beneficiare di azioni promozionali nei paesi terzi**

- Carni bovine e suine fresche, refrigerate o congelate, prodotti trasformati o preparazioni a base di carni
  - Carni di pollame di qualità
  - Formaggi e iogurt
  - Olio d'oliva e olive da tavola
  - VQPRD, vini da tavola con indicazione geografica
  - Bevande spiritose con indicazione geografica o tradizionale riservata
  - Ortofrutticoli freschi e trasformati
  - Prodotti trasformati a base di cereali e riso
  - Lino tessile»
-

**REGOLAMENTO (CE) N. 410/2003 DELLA COMMISSIONE**  
**del 5 marzo 2003**

**che modifica il regolamento (CE) n. 953/2002 e che porta a 58 081 tonnellate il quantitativo globale  
oggetto della gara permanente per l'esportazione di orzo detenuto dall'organismo d'intervento  
belga**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1630/2000 <sup>(4)</sup>, fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento.
- (2) Il regolamento (CE) n. 953/2002 della Commissione <sup>(5)</sup> ha indetto una gara permanente per l'esportazione di 30 000 tonnellate di orzo detenuto dall'organismo d'intervento belga. Il Belgio ha reso nota alla Commissione l'intenzione del proprio organismo d'intervento di procedere ad un aumento di 28 081 tonnellate del quantitativo oggetto della gara ai fini di esportazione. È opportuno portare a 58 081 tonnellate il quantitativo globale oggetto della gara permanente per l'esportazione di orzo detenuto dall'organismo d'intervento belga.
- (3) Tenuto conto dell'aumento dei quantitativi oggetto della gara, è necessario apportare talune modifiche all'elenco delle regioni e dei quantitativi immagazzinati. Occorre quindi modificare l'allegato I del regolamento (CE) n. 953/2002.

- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CE) n. 953/2002 è modificato come segue:

- 1) il testo dell'articolo 2 è sostituito dal seguente testo:

*«Articolo 2*

1. La gara concerne un quantitativo massimo di 58 081 tonnellate di orzo che possono essere esportate verso tutti i paesi terzi, eccettuati gli Stati Uniti d'America, il Canada e il Messico.
  2. Le regioni nelle quali è immagazzinato il quantitativo di 58 081 tonnellate di orzo figurano nell'allegato I.»
- 2) l'allegato I è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 marzo 2003.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

---

<sup>(1)</sup> GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.  
<sup>(2)</sup> GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.  
<sup>(3)</sup> GU L 191 del 31.7.1993, pag. 76.  
<sup>(4)</sup> GU L 187 del 26.7.2000, pag. 24.  
<sup>(5)</sup> GU L 147 del 5.6.2002, pag. 3.

## ALLEGATO

## «ALLEGATO I

<i>(tonnellate)</i>	
Località di magazzino	Quantitativi
Hainaut	26 521
Namur	17 662
Liège	13 898»

**REGOLAMENTO (CE) N. 411/2003 DELLA COMMISSIONE  
del 5 marzo 2003**

**che modifica il regolamento (CE) n. 805/1999 che fissa talune misure d'applicazione del regolamento (CE) n. 718/1999 del Consiglio relativo ad una politica di regolazione delle capacità delle flotte comunitarie della navigazione interna, al fine di promuovere il trasporto per via navigabile**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 718/1999 del Consiglio, del 29 marzo 1999, relativo ad una politica di regolazione delle capacità delle flotte comunitarie nella navigazione interna, al fine di promuovere il trasporto per via navigabile <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 7,

considerando quanto segue:

- (1) La Commissione fissa in virtù del regolamento (CE) n. 718/1999, previa consultazione degli Stati membri e delle organizzazioni che rappresentano la navigazione interna a livello comunitario, i coefficienti della regola «vecchio per nuovo» concernenti i battelli da carico secco, le navi cisterna e gli spintori.
- (2) Il regolamento (CE) n. 805/1999 della Commissione, che fissa talune misure d'applicazione del regolamento (CE) n. 718/1999 <sup>(2)</sup>, ha stabilito i coefficienti della regola «vecchio per nuovo», a decorrere dal 29 aprile 1999.
- (3) Questi coefficienti devono essere ridotti continuamente per essere ricondotti quanto prima e secondo tappe regolari ad un livello zero, al più tardi il 29 aprile 2003, conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 718/1999.
- (4) I coefficienti «vecchio per nuovo» sono stati ridotti nel 2000, 2001 e 2002 dai regolamenti della Commissione (CE) n. 1532/2000 <sup>(3)</sup>, (CE) n. 997/2001 <sup>(4)</sup> e (CE) n. 336/2002 <sup>(5)</sup>.

- (5) I coefficienti della regola «vecchio per nuovo» devono ora essere stabiliti ad un livello zero per i battelli da carico secco, le navi cisterna e gli spintori, a decorrere dal 29 aprile 2003, conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 718/1999.
- (6) Bisogna pertanto modificare in questo senso il regolamento (CE) n. 805/1999.
- (7) Le misure previste nel presente regolamento sono state oggetto di una consultazione del «Gruppo di esperti — Politica di regolazione delle capacità e di promozione delle flotte comunitarie», previsto dall'articolo 6 del regolamento (CE) n. 805/1999,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CE) n. 805/1999 è modificato come segue:

- 1) all'articolo 4, punto 1, le cifre «0,30:1» sono sostituite dalle cifre «0:1»;
- 2) all'articolo 4, punto 2, le cifre «0,45:1» sono sostituite dalle cifre «0:1»;
- 3) all'articolo 4, punto 3, le cifre «0,125:1» sono sostituite dalle cifre «0:1».

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 29 aprile 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 marzo 2003.

*Per la Commissione*  
Loyola DE PALACIO  
Vicepresidente

<sup>(1)</sup> GU L 90 del 2.4.1999, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 102 del 17.4.1999, pag. 64.

<sup>(3)</sup> GU L 175 del 14.7.2000, pag. 74.

<sup>(4)</sup> GU L 142 del 29.5.2001, pag. 18.

<sup>(5)</sup> GU L 53 del 23.2.2002, pag. 11.

**REGOLAMENTO (CE) N. 412/2003 DELLA COMMISSIONE****del 5 marzo 2003****che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero <sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 680/2002 della Commissione <sup>(2)</sup>,visto il regolamento (CE) n. 1423/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, recante modalità di applicazione per l'importazione di prodotti del settore dello zucchero diversi dalle melasse <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 624/98 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2, secondo comma e l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di alcuni sciroppi sono stati fissati

dal regolamento (CE) n. 1153/2002 della Commissione <sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 251/2003 <sup>(6)</sup>.

- (2) L'applicazione delle norme e delle modalità di fissazione indicate nel regolamento (CE) n. 1423/95 ai dati di cui dispone la Commissione rende necessario modificare gli importi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti indicati all'articolo 1, del regolamento (CE) n. 1423/95 sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 6 marzo 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 marzo 2003.

*Per la Commissione*

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

*Direttore generale dell'Agricoltura*<sup>(1)</sup> GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU L 104 del 20.4.2002, pag. 26.<sup>(3)</sup> GU L 141 del 24.6.1995, pag. 16.<sup>(4)</sup> GU L 85 del 20.3.1998, pag. 5.<sup>(5)</sup> GU L 170 del 29.6.2002, pag. 27.<sup>(6)</sup> GU L 34 dell'11.2.2003, pag. 13.

## ALLEGATO

**del regolamento della Commissione, del 5 marzo 2003, che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e dei prodotti di cui al codice NC 1702 90 99***(in EUR)*

Codice NC	Prezzi rappresentativi per 100 kg netti di prodotto	Dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto
1701 11 10 <sup>(1)</sup>	19,95	6,33
1701 11 90 <sup>(1)</sup>	19,95	11,98
1701 12 10 <sup>(1)</sup>	19,95	6,14
1701 12 90 <sup>(1)</sup>	19,95	11,46
1701 91 00 <sup>(2)</sup>	21,83	15,13
1701 99 10 <sup>(2)</sup>	21,83	9,80
1701 99 90 <sup>(2)</sup>	21,83	9,80
1702 90 99 <sup>(3)</sup>	0,22	0,42

<sup>(1)</sup> Fissazione per la qualità tipo definita all'allegato I, punto II, del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio (GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1)

<sup>(2)</sup> Fissazione per la qualità tipo definita all'allegato I, punto I, del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio (GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1).

<sup>(3)</sup> Fissazione per 1 % di tenore in saccarosio.

**REGOLAMENTO (CE) N. 413/2003 DELLA COMMISSIONE****del 5 marzo 2003****che fissa i dazi all'importazione nel settore del riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione <sup>(2)</sup>,

visto il regolamento (CE) n. 1503/96 della Commissione, del 29 luglio 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore del riso <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1298/2002 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 11 del regolamento (CE) n. 3072/95 prevede l'applicazione, all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento, delle aliquote dei dazi della tariffa doganale comune. Tuttavia, per i prodotti di cui al paragrafo 2 di detto articolo, il dazio all'importazione è pari al prezzo d'intervento applicabile a tali prodotti all'atto dell'importazione, maggiorato di una determinata percentuale a seconda che si tratti di riso semigreggio o di riso lavorato, previa deduzione del prezzo all'importazione, purché tale dazio non superi l'aliquota dei dazi della tariffa doganale comune.
- (2) In virtù dell'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 3072/95, i prezzi all'importazione cif sono calcolati in base ai prezzi rappresentativi per il prodotto in questione sul mercato mondiale o sul mercato comunitario d'importazione del prodotto.

- (3) Il regolamento (CE) n. 1503/96 ha fissato le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 3072/95 per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore del riso.
- (4) I dazi all'importazione si applicano fino al momento in cui entra in vigore una nuova fissazione. Essi restano altresì in vigore in mancanza di quotazioni disponibili dalla fonte di riferimento di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1503/96 nel corso delle due settimane precedenti la fissazione periodica.
- (5) Per permettere il normale funzionamento del regime dei dazi all'importazione, è opportuno prendere in considerazione, al fine del loro calcolo, i tassi di mercato rilevati nel corso di un periodo di riferimento.
- (6) L'applicazione del regolamento (CE) n. 1503/96 richiede la fissazione dei dazi all'importazione conformemente agli allegati del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I dazi all'importazione nel settore del riso, di cui all'articolo 11, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 3072/95, sono fissati nell'allegato I del presente regolamento in base ai dati indicati nell'allegato II.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 6 marzo 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 marzo 2003.

*Per la Commissione*

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

*Direttore generale dell'Agricoltura*

<sup>(1)</sup> GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

<sup>(2)</sup> GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27.

<sup>(3)</sup> GU L 189 del 30.7.1996, pag. 71.

<sup>(4)</sup> GU L 189 del 18.7.2002, pag. 8.

## ALLEGATO I

## Dazi applicabili all'importazione di riso e di rotture di riso

(in EUR/t)

Codice NC	Dazio all'importazione <sup>(1)</sup>				
	Paesi terzi (esclusi ACP e Bangla- desh) <sup>(2)</sup>	ACP <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>	Bangladesh <sup>(4)</sup>	Basmati India e Pakistan <sup>(5)</sup>	Egitto <sup>(6)</sup>
1006 10 21	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 10 23	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 10 25	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 10 27	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 10 92	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 10 94	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 10 96	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 10 98	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 20 11	264,00	88,06	127,66		198,00
1006 20 13	264,00	88,06	127,66		198,00
1006 20 15	264,00	88,06	127,66		198,00
1006 20 17	264,00	88,06	127,66	14,00	198,00
1006 20 92	264,00	88,06	127,66		198,00
1006 20 94	264,00	88,06	127,66		198,00
1006 20 96	264,00	88,06	127,66		198,00
1006 20 98	264,00	88,06	127,66	14,00	198,00
1006 30 21	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 23	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 25	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 27	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 42	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 44	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 46	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 48	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 61	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 63	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 65	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 67	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 92	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 94	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 96	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 98	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 40 00	(7)	41,18	(7)		96,00

<sup>(1)</sup> Per le importazioni di riso originario degli Stati ACP, il dazio all'importazione si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CE) n. 2286/2002 del Consiglio (GU L 345 del 10.12.2002, pag. 5) e (CE) n. 2603/97 della Commissione (GU L 351 del 23.12.1997, pag. 22), modificato.

<sup>(2)</sup> Ai sensi del regolamento (CEE) n. 1706/98, i dazi non sono applicati ai prodotti originari degli Stati ACP e importati direttamente nel dipartimento d'oltremare della Riunione.

<sup>(3)</sup> Il dazio all'importazione di riso nel dipartimento d'oltremare della Riunione è stabilito all'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 3072/95.

<sup>(4)</sup> Per le importazioni di riso, eccetto le rotture di riso (codice NC 1006 40 00), originario del Bangladesh il dazio all'importazione si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CEE) n. 3491/90 del Consiglio (GU L 337 del 4.12.1990, pag. 1) e (CEE) n. 862/91 della Commissione (GU L 88 del 9.4.1991, pag. 7), modificato.

<sup>(5)</sup> L'importazione di prodotti originari dei PTOM è esente dal dazio all'importazione, a norma dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio (GU L 263 del 19.9.1991, pag. 1), modificata.

<sup>(6)</sup> Per il riso semigreggio della varietà Basmati di origine indiana e pakistana, riduzione di 250 EUR/t [articolo 4 bis del regolamento (CE) n. 1503/96, modificato].

<sup>(7)</sup> Dazio doganale fissato nella tariffa doganale comune.

<sup>(8)</sup> Per le importazioni di riso di origine e provenienza egiziana, il dazio all'importazione si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CE) n. 2184/96 del Consiglio (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 1) e (CE) n. 196/97 della Commissione (GU L 31 dell'1.2.1997, pag. 53).



## ALLEGATO II

## Calcolo dei dazi all'importazione nel settore del riso

	Risone	Tipo Indica		Tipo Japonica		Rotture
		Semigreggio	Lavorato	Semigreggio	Lavorato	
1. Dazio all'importazione (EUR/t)	( <sup>1</sup> )	264,00	416,00	264,00	416,00	( <sup>1</sup> )
2. Elementi di calcolo:						
a) Prezzo cif Arag (EUR/t)	—	194,15	215,92	270,17	293,07	—
b) Prezzo fob (EUR/t)	—	—	—	242,69	265,59	—
c) Noli marittimi (EUR/t)	—	—	—	27,48	27,48	—
d) Fonte	—	USDA e operatori	USDA e operatori	Operatori	Operatori	—

(<sup>1</sup>) Dazio doganale fissato nella tariffa doganale comune.

**REGOLAMENTO (CE) N. 414/2003 DELLA COMMISSIONE**  
**del 5 marzo 2003**

**recante quindicesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 che vieta l'esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli ed estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talibani dell'Afghanistan<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 370/2003 della Commissione<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, primo trattino,

considerando quanto segue:

- (1) Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche a norma del regolamento.

- (2) Il 4 marzo 2003, il comitato per le sanzioni ha deciso di modificare l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si deve applicare il congelamento dei fondi e delle risorse economiche. Occorre quindi modificare di conseguenza l'allegato I.
- (3) Il presente regolamento deve entrare in vigore immediatamente per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 marzo 2003.

*Per la Commissione*  
Christopher PATTEN  
*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9.

<sup>(2)</sup> GU L 53 del 28.2.2003, pag. 33.

## ALLEGATO

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato come segue:

Le voci seguenti sono aggiunte all'elenco «Persone giuridiche, gruppi ed entità»:

- Islamic International Brigade (alias the Islamic Peacekeeping Brigade, the Islamic Peacekeeping Army, the International Brigade, Islamic Peacekeeping Battalion, International Battalion, Islamic Peacekeeping International Brigade).
  - Special Purpose Islamic Regiment (alias the Islamic Special Purpose Regiment, the al-Jihad-Fisi-Sabililah Special Islamic Regiment).
  - Riyadus-Salikhin Reconnaissance and Sabotage Battalion of Chechen Martyrs (alias Riyadus-Salikhin Reconnaissance and Sabotage Battalion, Riyadh-as-Saliheen, the Sabotage and Military Surveillance Group of the Riyadh al-Salihin Martyrs, Firqat al-Takhrib wa al-Istitla al-Askariyah li Shuhada Riyadh al-Salihin).
-

## II

*(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)*

## CONSIGLIO

**Informazione relativa all'entrata in vigore dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e l'Ucraina <sup>(1)</sup>**

A seguito dell'espletamento, avvenuto in data 11 febbraio 2003, delle procedure necessarie per l'entrata in vigore dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e l'Ucraina, firmato a Copenaghen il 4 luglio 2002, l'accordo in questione è entrato in vigore l'11 febbraio 2003 conformemente all'articolo 12, lettera a), del medesimo.

---

<sup>(1)</sup> GU L 36 del 12.2.2003, pag. 32.

**RETTIFICHE**

**Rettifica del regolamento (CE) n. 43/2003 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità e applicazione dei regolamenti (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001 e (CE) n. 1454/2001 del Consiglio per quanto riguarda gli aiuti a favore delle produzioni locali di prodotti vegetali nelle regioni ultraperiferiche dell'Unione**

*(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 7 dell'11 gennaio 2003)*

A pagina 41, articolo 54, paragrafo 3, primo comma:

*anziché:* «... entro i tre mesi ...»,

*leggi:* «... entro i quattro mesi ...».

---

**Rettifica del regolamento (CE) n. 266/2003 della Commissione, del 13 febbraio 2003, relativo alla sospensione della pesca della limanda da parte delle navi battenti bandiera di uno Stato membro**

*(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 41 del 14 febbraio 2003)*

A pagina 3, articolo 1, primo comma, quinta riga:

*anziché:* «2002»,

*leggi:* «2003».

---